



CAMERA DI COMMERCIO  
DELL'UMBRIA

BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI DI RILIEVO  
PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
ANNO 2021

*(approvato con Determinazione del Segretario Generale f.f. n.246 del 15/07/2021)*



## **ARTICOLO 1 – Oggetto e risorse disponibili**

Il presente bando definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative di promozione economica e territoriale organizzate da terzi nell'anno 2021, ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii." - approvato con delibera n. 9 Consiglio della Camera di Commercio di Perugia del 16.05.2017 e ancora in vigore ai sensi Determina d'urgenza n.3 del 28.1.2021 ratificata con delibera di Giunta n. 3 del 02.03.2021 - d'ora in poi "Regolamento", e sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta camerale della Camera di Commercio dell'Umbria con delibera n. 70 del 15.06.2021.

La Giunta camerale ha stanziato complessivamente, per la concessione di contributi di cui al presente Bando, la somma di € 190.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2021. Tale somma è suddivisa in due distinti plafond, uno pari ad € 15.000,00 per iniziative di minori dimensioni e a impatto localistico, come definite al successivo articolo 7 e l'altro pari a € 175.000,00 destinato a finanziare le altre iniziative.

## **ARTICOLO 2 – Soggetti beneficiari**

Possono accedere al presente avviso pubblico i soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b) del Regolamento, ossia:

- a) gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico o a prevalente capitale pubblico;
- b) gli organismi privati portatori di interessi diffusi sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile quali: associazioni imprenditoriali, enti e organizzazioni private senza scopo di lucro, organismi del privato sociale (ONLUS) e di rappresentanza dei lavoratori.

Qualora all'atto della presentazione della domanda di contributo, i soggetti di cui al comma precedente, lettere a) e b), indichino che, per la realizzazione delle iniziative proposte, intendono avvalersi di un ente o società strumentale di emanazione della propria struttura, quest'ultimo, oltre all'attuazione dell'iniziativa, curerà anche la rendicontazione della stessa e potrà essere autorizzato a riscuotere il contributo camerale. Al di fuori di queste ipotesi non sarà possibile erogare il contributo camerale a soggetti diversi da quelli destinatari del provvedimento di concessione.

Sono inammissibili le istanze presentate da soggetti che al momento della presentazione non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto. L'Ufficio accesso al credito e contributi per manifestazioni ed eventi (di seguito "Ufficio") procede a richiedere la



regolarizzazione delle posizioni irregolari dando un congruo termine, decorso il quale, in mancanza della regolarizzazione, le istanze pervenute non saranno prese in considerazione.

Sono altresì inammissibili i soggetti che:

- non rispettino le condizioni stabilite dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012;
- non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi (DURC irregolare) per i soggetti richiedenti che sono datori di lavoro.

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la Camera si riserva pertanto la facoltà di revocare il beneficio concesso qualora, su segnalazione degli organi competenti alla vigilanza, vengano accertate gravi e palesi violazioni alla normativa stessa.

### **ARTICOLO 3 – Iniziative ammissibili**

Sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti in programma **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021** che abbiano le seguenti finalità:

- promozione culturale e/o turistica del territorio;
- valorizzazione delle eccellenze produttive;
- sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale locale

Non sono ammissibili a contributo le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti e organismi richiedenti il contributo;
- b) non aperti a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza o meno all'organismo richiedente il contributo camerale, qualora l'iniziativa preveda il coinvolgimento di imprese fra i beneficiari;
- c) che abbiano a loro volta ad oggetto la concessione di un sostegno economico-finanziario alla stessa iniziativa;
- d) che non si svolgano nel 2021;
- e) in relazione ai quali le entrate previste, al netto del contributo camerale richiesto, siano uguali o superiori alle spese ammissibili previste;
- f) le cui domande di contributo siano state inviate in tempi diversi o con modalità e su modulistica diverse da quanto stabilito nei successivi articoli del presente bando.

### **ARTICOLO 4 – Formulazione richieste contributo**

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it) **dal giorno di pubblicazione del Bando sul sito web camerale ed entro e non oltre il 20 settembre 2021.**



Saranno considerate inammissibili le domande di contributo inviate con altre modalità di trasmissione o al di fuori dei termini fissati dal primo comma del presente articolo.

La modulistica da utilizzare, a pena di inammissibilità, è reperibile sul sito web camerale nella sezione <https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/bandi-e-contributi>.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore dell'iniziativa, deve contenere:

- a) la denominazione, la sede, il codice fiscale e l'eventuale Partita IVA del soggetto richiedente;
- b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che dovranno comportare la riqualificazione, il rilancio o comunque la promozione dell'economia locale (**il file nei formati word e pdf dovrà essere inviato anche a [contributi@umbria.camcom.it](mailto:contributi@umbria.camcom.it)**);
- c) il piano finanziario debitamente firmato delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
- d) la misura del contributo richiesto alla Camera di Commercio che non potrà eccedere il 50% del totale dei costi previsti per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo, al massimo, al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo;
- e) l'elenco delle imprese beneficiarie dell'iniziativa qualora sia previsto o prevedibile che esse possano ottenere dall'iniziativa proposta un beneficio pro quota economicamente apprezzabile al fine di permettere alla Camera di Commercio di consultare preventivamente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di verificare la regolare iscrizione nel Registro Imprese e il pagamento del diritto annuale;
- f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

#### **Articolo 5 - Spese ammissibili, non ammissibili, non inerenti**

Ai fini della classificazione delle spese per iniziative e progetti di promozione economica e territoriale si fa riferimento alle seguenti definizioni:

**Spese ammissibili:** spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio.

**Spese non ammissibili** (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se correttamente rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.



**Spese non inerenti:** spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Le **spese ammissibili** sono in generale le spese che sono strettamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo e che sono adeguatamente documentate.

Si precisa inoltre che sono ammissibili:

- a) le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, spese telefoniche, affitto sede ecc.), sostenute dal soggetto attuatore, nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- b) i costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- c) le spese per degustazioni con finalità promozionali;
- d) le spese relative all'organizzazione di coffee break e buffet solo esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa consista in un convegno o congresso e comunque nel limite max del 30% degli altri costi ammissibili. Questi costi, se sostenuti per iniziative diverse da convegni e congressi o per la parte che eccede la percentuale ammessa del 30% in caso di convegni e congressi, si considerano non ammissibili e concorrono alla diminuzione delle entrate.

**Non sono ammissibili**, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale ma, se inserite nel rendiconto, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni:

- le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
- spese di rappresentanza (omaggi, gadget, cene di gala, ecc.);
- spese di ristorazione;
- spese relative a coffee-break, buffet, ecc. sostenute nell'ambito di convegni e/o congressi che superano il limite massimo del 30% degli altri costi ammissibili, di cui al precedente punto d).

**Non sono ritenute inerenti**, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- a) spese per acquisto di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;



- b) spese generali e spese per eventuale personale dipendente dell'organismo gestore dell'iniziativa in misura superiore al 20% degli altri costi ammissibili;
- c) costi per contratti di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio non comprovati da contratti specifici e per la parte eccedente il limite del 20% degli altri costi ammissibili nel caso in cui siano comprovati da contratti specifici;
- d) imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., dell'IVA indetraibile;
- e) spese fatturate:
  - da imprese o altri soggetti giuridici di cui è socio /consorziato o abbia il controllo il soggetto beneficiario;
  - da imprese o altri soggetti che posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore o lo controllino;
  - da amministratori e dipendenti del soggetto beneficiario.

I costi non inerenti all'iniziativa finanziata non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. In sede di istruttoria di rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra il totale delle entrate dichiarate e i costi rendicontati non ammissibili.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate, considerate ai sensi del precedente comma, superiori alla spesa totale ammissibile.

Tutte le entrate e tutte le spese inerenti all'iniziativa finanziata dovranno far capo al soggetto attuatore previsto nel progetto presentato.

I progetti finanziati non possono essere in nessun caso sostituiti con iniziative diverse né potrà essere accolta una loro richiesta di rimodulazione.

#### **ARTICOLO 6 – Istruttoria formale delle domande di contributo**

L'istruttoria formale delle domande di contributo verrà effettuata dall'Ufficio competente (di seguito Ufficio), che verificherà la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza della domanda.

Ove sia necessario, il responsabile dell'Ufficio provvederà a richiedere elementi informativi e documentazione integrativa fissando un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione a pena di improcedibilità.

Al termine l'istruttoria, che dovrà essere conclusa entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio trasmette gli atti alla Commissione per la valutazione delle domande pervenute.



### **ARTICOLO 7 – Valutazione iniziative e assegnazione punteggio**

Le richieste di contributo, la cui istruttoria formale si è conclusa positivamente, verranno esaminate da una Commissione di valutazione che è nominata dalla Giunta camerale.

La Commissione per la valutazione delle iniziative terrà conto dei criteri indicati nella Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente Bando.

Il punteggio complessivo massimo che può essere attribuito alle iniziative varia da 0 a 100. Non saranno ritenute ammissibili le iniziative che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60.

La Commissione valuterà separatamente, ottenendo due distinte graduatorie, le iniziative di minore dimensione, ovvero quelle con un preventivo delle spese ammissibili fino a € 6.000,00, e le altre con preventivo superiore.

Al termine dei lavori la Commissione approverà le due graduatorie dei progetti valutati, redatte in ordine decrescente di punteggio. Le due graduatorie saranno trasmesse al Segretario Generale per gli atti conseguenti.

### **ARTICOLO 8 – Ammissione a contributo**

Entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori della Commissione il Segretario Generale adotterà un provvedimento con il quale approverà definitivamente le due graduatorie trasmesse dalla Commissione, concederà i contributi ai soggetti che hanno presentato le iniziative ammesse e provvederà al diniego nei confronti degli altri.

Nel provvedimento di concessione verranno indicati:

- a) l'importo del contributo e il soggetto beneficiario;
- b) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese relative all'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) a e) del successivo art. 11;
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come ad esempio la pubblicità del finanziamento camerale e, in genere, ogni elemento che verrà ritenuto utile ai fini del pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile dell'Ufficio dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta concessione del contributo, precisandone il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa ovvero, per le iniziative già svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione. Il termine può essere prorogato con lettera del Segretario Generale su richiesta motivata degli interessati da presentarsi prima della scadenza dei termini di rendicontazione.



In caso di mancata concessione del contributo, il Responsabile dell'Ufficio procederà ad informare il soggetto richiedente.

In nessun caso sarà possibile concedere una proroga per la realizzazione dell'iniziativa finanziata che vada oltre l'anno solare di riferimento del Bando; l'eventuale proroga, entro l'anno solare, per la realizzazione del progetto verrà disposta con lettera del Segretario Generale.

#### **ARTICOLO 9 – Entità contributo camerale**

Il contributo camerale può essere concesso per un importo massimo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e, comunque, entro il tetto massimo stabilito per ciascuna fascia di punteggio ed indicato nella successiva tabella.

Per ciascuna iniziativa ammessa l'importo del contributo verrà calcolato sulla base dei seguenti parametri:

<b>PUNTEGGIO INIZIATIVA</b>	<b>IMPORTO CONTRIBUTO SPETTANTE E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DEL TETTO MASSIMO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO</b>	<b>TETTO MASSIMO PER FASCIA DI PUNTEGGIO</b>
96=<P<=100	80% del contributo richiesto	€ 15.000,00 (€ 35.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo internazionale)
90=<P<=95	70% del contributo richiesto	€ 10.000,00 (€ 25.000,00 se iniziative riconosciute di grande rilievo internazionale)
80=<P<=89	60% del contributo richiesto	€ 7.000,00
70=<P<=79	50% del contributo richiesto	€ 5.000,00
65=<P<=69	40% del contributo richiesto	€ 1.500,00
60=<P<=64	30% del contributo richiesto	€ 1.000,00
<60	Nessun contributo concedibile	0%

In una seduta antecedente quella di esame delle domande, la Commissione di valutazione stabilirà i criteri in base ai quali le iniziative potranno essere considerate "di grande rilievo internazionale" ai fini della quantificazione del tetto massimo applicabile nonché deliberare sulla opportunità di dettagliare i criteri di cui alla Tabella 1.



Tutte le iniziative utilmente collocate in ciascuna delle due graduatorie, che abbiano quindi riportato una valutazione pari o superiore a 60/100, saranno ammesse a finanziamento, nell'ordine delle rispettive graduatorie, fino ad esaurimento fondi secondo la percentuale di contribuzione e i principi di cui agli articoli precedenti. Ad esaurimento fondi, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle domande arrivate prima con riferimento al giorno di arrivo. In caso di ulteriore ex aequo sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo con posizione antecedente in graduatoria.

L'entità finale del contributo concesso sarà arrotondata per difetto, al centinaio di euro inferiore, se le ultime due cifre saranno minori o uguali a 50 oppure per eccesso, al centinaio di euro superiore, se le ultime due cifre saranno superiori a 50.

Qualora le risorse di uno dei due plafond non dovessero essere completamente utilizzate, la parte residuale andrà ad incrementare la dotazione del plafond che dovesse essere stato completamente utilizzato.

#### **ARTICOLO 10 - Evidenza del contributo camerale**

L'indicazione del sostegno camerale andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile. L'apposizione del logo camerale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione del patrocinio della Camera di Commercio di Perugia, approvato con delibera del Consiglio n. 21 del 27.10.2015 e ss.mm.ii. e ancora in vigore ai sensi Determina d'urgenza n. 3 del 28.01.2021 ratificata con Delibera di Giunta n. 3 del 02.03.2021.

La mancata esposizione del logo camerale sulla documentazione prodotta per l'iniziativa finanziata comporterà in sede di liquidazione una decurtazione del contributo spettante pari al 50% dell'ammontare concesso. La decurtazione del contributo sarà invece del 25% qualora la comunicazione di ammissione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti il suo avvio. Per le iniziative in corso di svolgimento al momento della concessione del contributo o già concluse, la mancata evidenza del sostegno camerale non comporterà la decurtazione della somma spettante.



**ARTICOLO 11 - Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata.  
Liquidazione ed erogazione del contributo.**

Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa finanziata ovvero, per le iniziative già svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione il soggetto attuatore deve inviare la domanda di liquidazione, via PEC o con raccomandata A.R., secondo la modulistica predisposta a corredo del bando, insieme alla seguente documentazione di rendiconto:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi conseguiti sul piano della promozione economica e/o territoriale della regione;
- b) il rendiconto analitico, redatto secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio, delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, con elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa, del quale si attesti la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000;
- c) le copie dei documenti di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) laddove richiesti, dei quali si attesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, la conformità all'originale;
- d) nel caso in cui il contributo camerale non superi il 10% del totale delle spese sostenute per l'iniziativa oppure l'importo complessivo del contributo stesso non superi la somma di € 3.000,00, non sarà richiesta la documentazione di cui al punto c) e per comprovare le spese sostenute sarà sufficiente la presentazione del rendiconto di cui al punto b) purché in esso siano riportati gli estremi dei documenti giustificativi delle spese oppure sia accompagnato da copia dei registri contabili e/o extracontabili dell'organismo che realizza l'iniziativa;
- e) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia e delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti.

Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia presentato dichiarazione sostitutiva, la Camera di Commercio potrà procedere ad idoneo controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in base a quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Pervenuta la documentazione, l'Ufficio ne verifica la completezza e il contenuto, richiedendo eventualmente le integrazioni documentali e i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.



In caso di richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti, la mancata risposta dell'interessato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Ove l'iniziativa realizzata si sia discostata in maniera sostanziale in termini di attività svolte da quella approvata, il contributo verrà revocato.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate e lo scostamento sia superiore al 25%, ma comunque inferiore o uguale al 70% rispetto a quelle indicate nella domanda, in sede di liquidazione il contributo verrà proporzionalmente ridotto. Qualora invece lo scostamento tra consuntivo e preventivo risultasse superiore al 70% rispetto al preventivo, verrà disposta, con provvedimento del Segretario Generale, la revoca del contributo concesso.

La liquidazione del contributo avverrà con provvedimento del Segretario Generale all'esito dell'attività istruttoria previa verifica della regolarità del DURC, nel caso di soggetti beneficiari datori di lavoro, e del rilascio della Comunicazione Antimafia attestante la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione Antimafia a norma degli art. 1 e 2 legge 13 agosto 2010 n. 136" e successive modifiche ed integrazioni.

Su richiesta del soggetto beneficiario e previa effettuazione delle verifiche di regolarità contributiva e antimafia di cui al capoverso che precede, potrà essere disposta la liquidazione parziale del contributo camerale nei seguenti modi:

- a titolo di acconto, previa presentazione della documentazione attestante lo stato di avanzamento lavori in conformità a quanto previsto al precedente comma 1 e in proporzione a detto stato di avanzamento;
- a titolo di anticipo, nella misura massima del 50%, dietro presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria per un importo pari all'anticipo richiesto.

Nel caso in cui sia trascorso il termine fissato nella comunicazione di concessione senza che la rendicontazione sia stata inviata e non sia stata concessa una proroga, l'Ufficio provvederà ad inviare, tramite Raccomandata A.R. o tramite PEC, una lettera per sollecitare la trasmissione della documentazione necessaria. Il mancato invio, senza giustificato motivo, della rendicontazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito determinerà la revoca del contributo, che verrà disposta dal Segretario Generale con proprio provvedimento.

La Giunta camerale, su proposta della Commissione di valutazione, provvede all'individuazione delle iniziative beneficiarie da sottoporre a verifica, pari al 10% delle



iniziative beneficiarie del contributo camerale, al fine di valutare le ricadute sul territorio di tali iniziative finanziate dalla Camera di Commercio. Idoneo personale, appositamente incaricato dalla Camera di Commercio, verrà inviato ad effettuare delle verifiche durante lo svolgimento delle iniziative individuate.

L'esito di tali verifiche costituirà documento di valutazione per la programmazione degli interventi promozionali da realizzare in futuro.

### **ARTICOLO 12 – Regime di concessione dei contributi**

Ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.", qualora la concessione del contributo camerale si configuri come un aiuto di Stato, lo stesso è concesso in regime *de minimis* in conformità alle normative comunitarie di cui ai Regolamenti UE nn. 1407/2013 e 1408/2013 in base al settore di appartenenza del soggetto beneficiario.

Per stabilire se il contributo camerale si configura o meno come aiuto di Stato si terrà conto dei seguenti principi:

- a) ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- b) ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, il soggetto attuatore dovrà fornire, prima della concessione del contributo, l'elenco delle imprese beneficiarie per permettere alla Camera di Commercio di verificare le condizioni di ammissibilità tramite Registro nazionale degli Aiuti di Stato e la regolarità nel pagamento del diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo in caso di mancata piena regolarizzazione.

### **ARTICOLO 13 – Obblighi di trasparenza a carico dei beneficiari**

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129, come modificata dall'art. 35 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le associazioni, Onlus e fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri siano tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o



risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Le imprese sono tenute a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A partire dal gennaio 2020, l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli *aiuti de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti sopraindicati, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

#### **ARTICOLO 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali e trasparenza**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio dell'Umbria intende fornire informazioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.



Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio dell'Umbria con sede legale in via Cacciatori delle Alpi, 42, Perugia, tel.075/57481, [cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail [rpd.pg@umbria.camcom.it](mailto:rpd.pg@umbria.camcom.it).

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento di concessione di contributi ai sensi del presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio dell'Umbria di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio dell'Umbria e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti al presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio dell'Umbria cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.



Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

1. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
2. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it) con idonea comunicazione;
3. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### **ARTICOLO 15 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è il Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio dell'Umbria.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:

Camera di Commercio dell'Umbria
UOS Servizi per la digitalizzazione delle imprese – Contributi per iniziative di promozione del territorio 075/5748366-211-247 <a href="mailto:contributi@pg.camcom.it">contributi@pg.camcom.it</a>
UOS Promozione e Sviluppo 0744/489227 <a href="mailto:promozione.tr@umbria.camcom.it">promozione.tr@umbria.camcom.it</a>



TABELLA 1

BANDO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA TERZI  
DI RILIEVO DI PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE  
ANNO 2021  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE/PROGETTI  
(art. 7 del Bando)

	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE</b>	<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>
A)	coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche approvate dalla Camera di Commercio - valorizzazione del territorio - internazionalizzazione - competitività del tessuto imprenditoriale - turismo	0 - per nulla coerente 25 - del tutto coerente	25
B)	positiva ricaduta attesa sul sistema economico locale	0 - nessun impatto o ricaduta 30 - impatto estremamente rilevante	30
C)	completezza e qualità della progettazione dell'iniziativa	0 - qualità scarsa 15 - qualità ottima	15
D)	adeguatezza della struttura proponente rispetto all'iniziativa proposta	0 - per nulla appropriata 10 - del tutto appropriata	10
E)	trasversalità dell'iniziativa, con il coinvolgimento di più enti/organismi	0 - nessun organismo coinvolto 20 - pluralità di organismi coinvolti	20

**Punteggio massimo = 100 Punteggio minimo necessario = 60**